

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 07/05/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 20

**SENTENZA SU RICORSO N. 20 ANNO SPORTIVO 2024-2025
PROPOSTO DA A.S.D. PALLACANESTRO LISSONE AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3178
DEL 07.04.2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 806.**

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. Pallacanestro Lissone avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 3178 del 07.04.2025 del Giudice Sportivo Regionale n. 806 con il quale, tra l'altro, è stata comminata la seguente sanzione disciplinare:

Francesco Magugliani, squalifica tesserato per 10 gare per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso e territoriale [art. 32,3 RG, art. 33,1/1b RG, art. 33,4 RG] Offese connotate da discriminazione razziale.

La reclamante ha proposto reclamo in 13.4.2025 richiedendo la copia del rapporto arbitrale, ricevuto dalla FIP in data 14.4.2025 e ha poi integrato i motivi del gravame in data 17.4.2025; successivamente, la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 06.05.25 ore 12.00. In tale udienza, per la società reclamante è comparso il sig. Andrea Grazioli (Direttore Generale della società reclamante), giusta delega

depositata in atti rilasciatagli dal Presidente, della predetta società, sig. Fabio Erba.

La reclamante, tramite il proprio dirigente, si è integralmente riportata ai motivi posti a fondamento del reclamo, evidenziando che il proprio tesserato a fine partita si è scusato personalmente con l'arbitro avendo capito perfettamente di aver sbagliato.

Allegato al ricorso è stata poi prodotta un'ulteriore lettera di scuse per quanto accaduto sottoscritta dal tesserato e sono stati allegati alcuni attestati rilasciati negli anni al giocatore sanzionato e più precisamente un attestato di frequenza nelle sessioni 2019/2020 e 2021/2022 per aver supportato gli Allenatori e Operatori Sportivi della disabilità nel progetto denominato CBD Dream Team 92 CAP, nonché l'attestato rilasciato dal Piccolo Cottolengo Don Orione nell'anno 2021 per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'RSD Disabili del Piccolo Cottolengo.

Il dirigente della reclamante ha tenuto a ribadire che il proprio tesserato ha letteralmente **“perso la testa”** in seguito a un fallo non sanzionato che lo aveva lasciato in mutande avanti al pubblico e che si è trattato di un inescusabile gesto di disapprovazione del tutto estemporaneo e improvviso oltre che realmente non voluto dal tesserato, quale reazione a fronte a un fatto ingiusto altrui (il fallo subito), evidenziando altresì l'assenza di qualsivoglia provvedimento disciplinare del proprio tesserato e l'esistenza di un positivo percorso di volontariato extra cestistico dello stesso tesserato.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Al caso di specie, non può esser applicata l'attenuante della reazione a un fatto ingiusto altrui, posto che il convincimento psicologico del tesserato di aver subito un torto (rectius un fallo), in realtà non ravvisato dall'arbitro e quindi non sanzionato perché inesistente, è e resta un mero convincimento soggettivo e non già una fattispecie oggettiva; conseguentemente, l'inesistenza di un fallo (non fischiato perché non ravvisato dagli arbitri) esclude a priori l'applicabilità al caso di specie dell'attenuante di “reazione a un altrui fatto ingiusto”.

Per contro, è innegabile che il tesserato ha dato concreti e tangibili segnali di respiscenza, sia scusandosi a fine partita con il primo arbitro (destinatario dell'insulto a sfondo razziale), sia inviando una lettera di scuse debitamente sottoscritta e allegata al reclamo.

La Corte, inoltre, nel caso di specie, a fronte della consapevolezza e riconoscimento del proprio errore effettuato dal tesserato, ritiene equo e corretto valutare positivamente anche l'attività di volontariato nel mondo extra cestistico del tesserato e ritiene equo e corretto considerare

che parte della squalifica già scontata complessivamente pari a 3 (tre) giornate, di cui 2 (due) relative a partite andata e ritorno di playoff hanno un peso e una valenza maggiore rispetto alle normali partite di campionato e, conseguentemente riduce la squalifica del tesserato da complessive 10 (dieci) a 6 giornate, dando atto che 3 (tre giornate) sono già state scontate dal tesserato e che, pertanto, il tesserato dovrà scontare le altre 3 (tre) rimanenti giornate di squalifica.

Il reclamo, pertanto, va parzialmente accolto nei limiti sopra meglio precisati.

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, riduce le giornate di squalifica comminate dal Giudice Sportivo di 1° al tesserato Francesco Magugliani da 10 (dieci) giornate a 6 (sei) giornate dando, altresì, atto che, alla data di pubblicazione della presente sentenza, il tesserato ha già scontato 3 (tre) giornate di squalifica e che, pertanto, residuano da scontare altre 3 (tre) giornate.

Dispone, l'incameramento del 70% del contributo per le spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 30% in favore della società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.